



Bruxelles, 12 settembre 2014  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/ 0350 (NLE)**

---

---

**11416/1/14  
REV 1**

**FREMP 134  
JAI 568  
COWEB 73  
COHOM 113**

## **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5476/11 FREMP 3 COWEB 14 COHOM 9 JAI 28
n. doc. Comm.:	18247/10 COWEB 324 COHOM 310 JAI 1096 + COR 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale - Accordo sul testo

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 22 dicembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

2. Obiettivo della proposta è definire la posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità.
3. La proposta si basa sull'articolo 218, paragrafo 9, e sull'articolo 352 del TFUE.

## **II. ESAME DELLA PROPOSTA**

4. Il gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" si è riunito il 17 gennaio 2011 per discutere la proposta in oggetto.
5. In questa fase non sono emerse questioni sostanziali relative al testo. Il testo della proposta, nella versione scaturita dalle discussioni del gruppo di lavoro, figura nel doc. 5476/11.
6. L'8 aprile 2014 la presidenza ellenica ha portato in discussione la proposta alla riunione del gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone".
7. Le delegazioni hanno ribadito il loro accordo sul testo figurante in allegato. La delegazione del Regno Unito ha formulato una riserva d'esame parlamentare. Il Servizio giuridico del Consiglio ha esaminato numerose proposte alternative giungendo alla conclusione che la proposta di decisione del Consiglio dovrebbe effettivamente basarsi sull'articolo 218, paragrafo 9, e sull'articolo 352 del TFUE, come suggerito dalla Commissione.

## **III. CONCLUSIONE**

8. Si invita pertanto il Coreper a:
  - a) confermare che si è raggiunto un accordo sul testo della decisione proposta figurante in allegato,

- b) prendere atto della riserva d'esame parlamentare del Regno Unito e
  - c) convenire sul fatto che, una volta ritirata tale riserva, la proposta può essere inviata al Consiglio per adozione.
-

2010/0350 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati nel quadro fissato agli articoli 4 e 5.
- (3) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

- (4) L'intento ultimo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

*Articolo unico*

La posizione che l'Unione adotterà in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

Progetto di

**DECISIONE n. ..../**

**sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agazia, ai contributi finanziari e al personale**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [...] con decisione da prendere caso per caso".
- (2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agazia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agazia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agazia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agazia, ai contributi finanziari e al personale.

(4) È altresì opportuno che l’Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

(5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

DECIDE:

#### *Articolo 1*

In quanto paese candidato all'adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.

#### *Articolo 2*

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2. A tale scopo, l'Agenzia è messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

#### *Articolo 3*

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 4*

1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.

2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.



#### *Articolo 5*

I dati forniti all’Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

#### *Articolo 6*

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all’Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall’ordinamento nazionale.

#### *Articolo 7*

Onde permettere all’Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

#### *Articolo 8*

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all’assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al Consiglio di stabilizzazione e associazione.

#### *Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA  
ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI**

1. Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") costituisce l'intero costo della sua partecipazione.
2. Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	165 000 EUR
Anno 2:	170 000 EUR
Anno 3:	175 000 EUR

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella presente decisione.
7. Il contributo, espresso in euro, è versato su un conto in euro della Commissione dell'Unione europea.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa il proprio contributo non oltre trenta giorni dopo l'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---